

	CONVENZIONE ESECUTIVA ANNUALE FINALIZZATA ALLA CONSERVAZIONE,	
	CARATTERIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI SPECIE ARBOREE DI INTE-	
	RESSA AGRARIO A SEGUITO DI PROTOCOLLO DI INTESA (ex art. 15	
	L. 241/90) CUP: J81J26001050006	
	TRA	
	L'Agenzia Marche Agricoltura Pesca - AMAP , C.F. e P.IVA	
	01491360424, con sede in via T. A. Edison, 2 Osimo (AN), PEC:	
	marcheagricolturapesca.pec@emarche.it , nella persona del Di-	
	rettore dell'Agenzia, _____ nata ad _____,	
	il _____, domiciliato per la carica presso l'AMAP, Via	
	T. A. Edison, n. 2 Osimo (AN)	
	E	
	Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali	
	dell'Università politecnica delle Marche, C.F. e P. IVA	
	00382520427, avente sede in Via Brecce Bianche,10, 60100 An-	
	cona, PEC: direttore.d3a@pec.univpm.it , rappresentato dal Di-	
	rettore Pro - Tempore prof. _____, domiciliato per la ca-	
	rica presso il D3A - UNIVPM, Via Brecce Bianche,10 Ancona	
	PREMESSO CHE	
	- tra il UNIVPM - D3A e AMAP è stato stipulato un accordo di	
	collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) in data 30/07/2025, ap-	
	provato con Delibera del CDA n. 29 del 05/06/2025,	
	nell'ambito del quale è prevista l'azione programmatica di	
	realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della conserva-	

	zione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle	
	Marche, con la finalità di indagare, reperire, conservare e	
	caratterizzare le accessioni vegetali arboree da frutto di	
	interesse agrario presenti e segnalate nel territorio marchi-	
	giano;	
	-tale Accordo di collaborazione della durata di 3 anni (2025-	
	2027) tra le due Amministrazioni Pubbliche, rilevandosi le	
	condizioni previste, rimanda ad una convenzione esecutiva an-	
	nuale per la definizione delle attività specifiche, anche in	
	relazione alla individuazione delle risorse necessarie nella	
	Regione Marche sono presenti numerose varietà locali ancora	
	coltivate dagli agricoltori;	
	-la conservazione delle agro-biodiversità, finalizzata al re-	
	cupero, valorizzazione e caratterizzazione morfologica, rap-	
	presenta un aspetto chiave della politica agricola regionale;	
	- con la L.R. 12/2003 la Regione è intervenuta a tutela delle	
	risorse genetiche del territorio marchigiano minacciate da	
	erosione genetica ed ha individuato nell'AMAP il soggetto ge-	
	store del Repertorio Regionale del patrimonio genetico;	
	-l'AMAP è interessata ad attività di ricerca finalizzata alla	
	caratterizzazione morfologica delle specie arboree da frutto	
	di interesse agrario conservate ai fini della loro valorizza-	
	zione e iscrizione al Repertorio Regionale;	

	-nel Programma operativo anno 2026 di attività dell'AMAP, ap-	
	provato con D.G.R. n. 1105 del 14/07/2025, è previsto un ap-	
	profondimento e una convenzione in tal senso è stata inserita	
	nel programma ammesso a contributo BANDO:CSR Marche 2023-2027	
	Intervento SRA16 "ACA16 Conservazione agrobiodiversità - ban-	
	che del germoplasma;	
	-il Dipartimento D3A ha competenze specifiche sui temi af-	
	frontati nel progetto di ricerca poiché da anni è impegnato	
	nella conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle	
	specie vegetali arboree di interesse agrario;	
	-i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a	
	cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi	
	pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conserva-	
	zione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa	
	conservazione del germoplasma, il cui esercizio congiunto	
	permette di massimizzare i risultati delle attività da svol-	
	gere, oggetto della presente Convenzione esecutiva.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto	
	parte integrante e sostanziale della presente Convenzione	
	esecutiva.	
	Art. 1 - Oggetto della Convenzione	
	Oggetto della presente convenzione esecutiva è la collabora-	
	zione tra i due enti con il fine di realizzare gli obiettivi	

	comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodi-	
	versità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di	
	indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni	
	vegetali arboree da frutto di interesse agrario presenti e	
	segnalate nel territorio marchigiano, nell'ambito del proget-	
	to Biodiversità agraria - anno 2026 - L.R. 12/2003 con le mo-	
	dalità descritte nell'Allegato Tecnico che è parte integrante	
	della presente convenzione e che le parti dichiarano di cono-	
	scere ed approvare nella stesura inviata.	
	Art. 2 - Definizione dei contenuti della Convenzione	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace	
	ed efficiente realizzazione dell'oggetto della Convenzione,	
	il UNIVPM - D3A e AMAP si impegnano a definire e condividere	
	l'Allegato tecnico che per l'anno 2026 prevede sulla base	
	delle procedure regionali:	
	- Gestione dei campi catalogo di conservazione presso	
	l'Azienda agraria didattico sperimentale "Pasquale Rosati"	
	nel comune di Agugliano e nella frazione di Gallignano nel	
	comune di Ancona;	
	- Supporto tecnico per la caratterizzazione e valorizzazione	
	delle accessioni arboree da frutto di interesse agrario;	
	- Acquisizione ed elaborazione dati per monografia castagni.	
	Art. 3 - Referenti del Progetto	

	Per l'attuazione dell'attività della presente convenzione	
	ciascuna delle parti designerà uno o più referenti al fine di	
	definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso veri-	
	ficando periodicamente la sua realizzazione.	
	Il responsabile e referente scientifico per l'AMAP è la Dott.	
	Agr. Ambra Micheletti. Il responsabile e referente scientifi-	
	co per il UNIVPM - D3A è il Prof. Davide Neri. Per l'area	
	scientifica di Arboricoltura il Prof. Davide Neri. Per l'area	
	Sistemi Forestali il Prof. Carlo Urbinati.	
	Art. 4 - Durata	
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione	
	delle parti e ha validità fino al 31/12/2026, fatta salva la	
	possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere speci-	
	ficatamente approvate da entrambe le Parti.	
	Art. 5 - Entità di contributo e modalità di pagamento	
	Al fine della realizzazione delle attività oggetto della pre-	
	sente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui	
	al precedente art. 1, l'AMAP si impegna a corrispondere un	
	rimborso massimo di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per le	
	attività di cui all'art. 3, entro 60 giorni dalla data di ri-	
	cevimento della relazione finale corredata di rendicontazione	
	della spesa.	
	Tale importo, essendo un rimborso delle spese per le attività	
	svolte, è da considerarsi al di fuori del campo di applica	

	zione dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di ristoro per	
	le spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attivi-	
	tà effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.	
	In fase di rendicontazione la richiesta del ristoro delle	
	spese sostenute, firmata digitalmente ed inviata via PEC, de-	
	ve riportare il CUP: J81J26001050006 e pervenire entro il 31	
	dicembre 2026. L'AMAP provvederà a trasferire l'importo del	
	rimborso delle spese di pertinenza dell'UNIVPM - D3A mediante	
	versamento al conto di Tesoreria Unica in Banca d'Italia IBAN	
	IT70Q0100004306TU0000017922 indicando nella causale la se-	
	guente descrizione sintetica: UNIVPM - D3A - AMAP Convenzione	
	Biodiversità Marche CSR Marche 2023-2027	
	SRA16.ACA16_ID_SIAR101031.	
	Art. 6 - Rendicontazione	
	In fase di rendicontazione il D3A, ai sensi di quanto in-	
	dicato all'Art. 6 - Spese e Rendicontazione dell'accordo di	
	collaborazione stipulato tra le parti, si impegna ad inviare	
	via PEC ad AMAP entro il 31/12/2026, la richiesta del ristoro	
	delle spese sostenute, corredata dalla seguente documentazio-	
	ne:	
	- Relazione tecnica finale riportante la descrizione delle	
	attività svolte ed eventuali allegati;	
	- Elaborati di studi specifici;	
	- Rendiconto analitico delle spese sostenute.	

	Resta inteso che la documentazione prodotta in formato digi-	
	tale sarà trattata ed inviata nello stesso modo mentre	
	l'eventuale documentazione cartacea verrà inviata in copia	
	scannerizzata in formato pdf.	
	Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Conven-	
	zione sarà della parte o delle parti che li hanno conseguiti.	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena	
	ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omoge-	
	nei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito della	
	Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe	
	le parti, salvo diverso accordo, e il loro utilizzo dovrà av-	
	venire con precisa menzione della partecipazione di entrambe	
	le parti.	
	Art. 8 - Tutela del background e riservatezza	
	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e	
	commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna	
	Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante	
	l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di di-	
	ritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e	
	sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come	
	tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano	
	per l'intera durata della presente Convenzione a mantenere	
	strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea	

	misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il	
	know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in	
	forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipen-	
	denza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del	
	suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipen-	
	denti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciproca-	
	mente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente ar-	
	ticolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni:	
	a) che al momento della divulgazione erano già divenute di	
	pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a	
	seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c)	
	che erano già conosciute prima della relativa comunicazione	
	ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente	
	divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segre-	
	tezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per	
	legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
	Art. 9 - Risoluzione	
	L'AMAP ed il D3A possono risolvere la presente Convenzione	
	nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 gior-	
	ni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmetter-	
	si a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata	
	con A.R..	
	Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Con-	
	venzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codi-	

	ce Civile.	
	Art.10 Diritto di recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Conven-	
	zione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavvi-	
	so scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le	
	attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è	
	fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in	
	termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere al D3A	
	l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento	
	dell'anticipata risoluzione del rapporto.	
	Art. 11 - Copertura assicurativa	
	AMAP e D3A dichiarano di avere idonea polizza assicurativa a	
	copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi	
	per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenu-	
	ta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il	
	personale assegnato per lo svolgimento delle attività della	
	presente Convenzione esecutiva gode di valida copertura assi-	
	curativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compa-	
	gnia assicuratrice.	
	Art. 12 - Oneri fiscali	
	Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a	
	registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile	
	1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registra-	
	zione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la pre-	

	sente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che	
	ne farà richiesta. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa	
	Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente	
	atto sono a carico del D3A per complessivi Euro 48,00 che	
	verranno assolte dall'UNIVPM in maniera virtuale - ai sensi	
	dell'autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle	
	Entrate DRE Marche.	
	Art. 13 - Foro competente	
	Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non	
	sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in	
	via esclusiva il foro di Ancona, ovvero il foro è individuato	
	secondo le norme del c.p.c..	
	La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai	
	sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2-	
	bis, Legge 241/90, in formato PADES e trasmessa mediante Po-	
	sta Elettronica Certificata.	
	Art. 14 - Trattamento dati personali	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i	
	dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente	
	Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo cor-	
	rettezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità	
	della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e	
	dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti	

si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del
Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n.
679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

AMAP	UNIVPM – D3A	
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca	Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentazione e Ambientale dell'Università Politecnica delle Marche	
Dott.ssa Francesca Severini	Prof. Davide Neri	